

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA

## DEGLI SCAMBI COMMERCIALI E DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

35.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI LUNEDÌ 22 FEBBRAIO 1943-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ASQUINI**

#### INDICE

	<i>Pag.</i>
<b>Saluto del Presidente della Camera</b> . . . . .	519
<b>Comunicazioni del Presidente</b> . . . . .	520
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 30 novembre 1942-XXI, n. 1461, concernente modifica del termine di cui all'articolo 25 della legge 24 giugno 1942-XX, n. 896, istitutiva dell'Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli. ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (2257) . . . . .	520
BORGATTI, <i>Relatore</i> .	
Inclusione di un altro componente nel Comitato speciale per la garanzia statale dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali (2291) . . . . .	520
SERONO, <i>Relatore</i> .	
Franchigia doganale per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) (2292) . . . . .	520
PASSARETTI, <i>Relatore</i> .	
Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee (2294) . . . . .	521
DELFINO, <i>Relatore</i> .	

*Pag.*

#### **Disegno di legge** (*Rinvio*):

Proroga della legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 28, concernente la restituzione dei diritti per gli autoveicoli azionati da motore a scoppio o a combustione interna e per le loro parti di ricambio che si esportano, nonché per le autovetture nazionali acquistate nel Regno da diplomatici accreditati presso la Real Corte e la Santa Sede. (2293) . . . . . 521

CUPELLO, *Relatore*, - PRESIDENTE, BONOMI, *Ministro degli scambi e valute*, DELFINO, CASTELLI.

#### **La riunione comincia alle 11.**

(*Sono presenti il Ministro degli scambi e valute, Bonomi, e il Sottosegretario di Stato per le finanze, Pellegrini Giampietro.*)

#### **Saluto del Presidente della Camera.**

*Interviene alla riunione il Presidente della Camera, GRANDI, il quale pronuncia le seguenti parole:*

*« Ho desiderato intervenire a questa riunione per portare il saluto della Camera al camerata Riccardi che lascia la direzione del dicastero degli scambi e valute, al suo successore camerata Bonomi, e al camerata Pelle-*

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

grini Giampietro, Sottosegretario per le finanze. Ad essi rivolgo l'augurio fervido di ogni meritato successo alla loro fatica e l'assicurazione che la Camera sarà lieta di collaborare alla loro opera di Governo nella funzione legislativa.

Un saluto porto al camerata Asquini testè nominato Presidente della vostra Commissione. Sono certo che sotto la sua guida la Commissione degli scambi e valute continuerà a dare esempio di solidarietà, di lavoro e di opere feconde.

Infine un saluto al camerata Giunta, già Presidente della Commissione, nominato Governatore della Dalmazia, che sta attraversando in questo momento l'Adriatico, alfiere di italianità in terra di Dalmazia ». (Vivissimi applausi).

Il Presidente ASQUINI risponde:

« Ringrazio il Presidente Grandi del suo saluto e lo assicuro che la Commissione continuerà, con lo stesso spirito di fedele collaborazione, a dare il suo contributo nel campo dell'attività legislativa ».

(Il Presidente Grandi si allontana).

**Comunicazioni del Presidente**

PRESIDENTE comunica che sono assenti, perchè mobilitati, i Consiglieri nazionali Biscioni e Rocca; in congedo, il Consigliere nazionale Boccadifuoco.

Constata che la Commissione è in numero legale.

PASSARETTI, Segretario, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 30 novembre 1942-XXI, n. 1461, concernente modifica del termine di cui all'articolo 25 della legge 24 giugno 1942-XX, n. 896, istitutiva dell'Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli. (Approvato dal Senato). (2257)**

BORGATTI, Relatore, informa che con questo disegno di legge viene modificato il termine per la presentazione delle domande di iscrizione nell'Albo o nel ruolo provvisorio degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli, e che si dà facoltà al Ministro per gli Scambi e valute di stabilire termini speciali per le persone residenti in determinate località.

Ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi allegato).

**Discussione del disegno di legge: Inclusione di un altro componente nel Comitato speciale per la garanzia statale dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali, (2291)**

SERONO, Relatore, riferisce che, in considerazione del fatto che le questioni portate al Comitato speciale per la garanzia statale dei crediti all'esportazione soggetta a rischi speciali, involgono spesso l'esame e l'apprezzamento di situazioni che hanno uno spiccato profilo valutario, è apparso opportuno chiamare a far parte di detto Comitato anche il Direttore generale delle valute presso il Ministero per gli scambi e valute.

Data l'opportunità del provvedimento, ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Franchigia doganale per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa). (2292)**

PASSARETTI, Relatore, ricorda che questo disegno di legge è una proroga alle tre leggi già approvate nel 1940, 1941 e 1942, per l'introduzione di un quantitativo di quintali 400 mila di legno comune rozzo da destinare alla produzione della cellulosa.

Essendosi presentata l'opportunità di confermare questo quantitativo per i crescenti bisogni della produzione, si è ritenuto opportuno di consentire la franchigia doganale per il legno comune rozzo, onde non gravare eccessivamente il costo di produzione della pasta meccanica e chimica.

Le ragioni che hanno motivato il provvedimento sono così ovvie che ne propone senz'altro l'approvazione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**Discussione e rinvio del disegno di legge: Proroga della legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 28, concernente la restituzione dei diritti per gli autoveicoli azionati da motore a scoppio o a combustione interna e per le loro parti di ricambio che si esportano, nonchè per le autovetture nazionali acquistate nel Regno da diplomatici accreditati presso la Real Corte e la Santa Sede. (2293)**

CUPELLO, *Relatore*, ricorda come nella riunione della Commissione del 18 dicembre scorso fu Relatore del disegno di legge concernente, appunto, la restituzione dei diritti sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano, concessione che venne successivamente estesa alle autovetture acquistate nel Regno da diplomatici accreditati presso la Real Corte e la Santa Sede.

In quella seduta ebbe occasione di ricordare i precedenti della legge, che ebbe origine dal decreto-legge 20 settembre 1934-XII, successivamente prorogato per vari periodi, con modifiche e miglioramenti relativi alla aliquota dei rimborsi e alla estensione del beneficio ad altri prodotti.

Afferma che i motivi che hanno ispirato quei provvedimenti sussistono ancora, sebbene la situazione sia in gran parte cambiata, e che è evidente anche oggi l'opportunità di prorogare quei benefici, sia per avere dei mezzi di scambio all'estero, sia per mantenere in vita un'organizzazione commerciale che possa consentire la pronta ripresa al termine del conflitto.

Propone perciò l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE dichiara di non concordare completamente con le ragioni esposte dal Relatore in merito all'opportunità del provvedimento, tenuto presente che nell'attuale situazione ci dovrebbe essere maggiore interesse a contenere che a stimolare l'esportazione di autoveicoli.

CUPELLO, *Relatore*, fa osservare che si tratta, in questo caso, di avere delle possibilità di disporre di mezzi di scambio e di mantenere in vita l'organizzazione commerciale.

DELFINO osserva come il nostro Paese sia deficitario di autoveicoli di tutte le specie.

CASTELLI pone in rilievo come il provvedimento proposto presenti il pericolo di spingere all'esportazione; e poichè l'attuale concessione scade col 31 dicembre 1943-XXII, proporrebbe di rinviare l'esame del provvedimento alla fine dell'anno.

PRESIDENTE osserva che sarebbe opportuno chiedere schiarimenti in proposito ai Ministeri interessati, e pertanto propone di rinviare la discussione del disegno di legge.

BONOMI, *Ministro per gli scambi e valute*, non si oppone.

PRESIDENTE, pone a partito la proposta di rinvio del disegno di legge.

(È approvata).

**Discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee. (2294)**

DELFINO, *Relatore*, riferisce che, con l'articolo 1 di questo disegno di legge, viene prorogata la concessione di temporanea importazione di carta per la stampa di pubblicazioni periodiche e di altri lavori tipografici da esportare, che era stata data con decreto interministeriale 7 aprile 1942-XX, la cui durata era stata fissata in sei mesi, e che quindi veniva a scadere col 31 dicembre 1942-XXI. Si può quindi osservare subito che il provvedimento di proroga viene emanato mentre la concessione è già scaduta e presso le dogane giacciono molte partite di carta in attesa che la concessione di temporanea importazione venga ripristinata; pertanto, in principio, il disegno di legge in esame dovrebbe avere valore retroattivo.

Poichè si tratta di agevolare la diffusione all'estero di nostre pubblicazioni periodiche, ritiene che il provvedimento possa essere senz'altro approvato, passando sopra alla questione di principio della retroattività.

L'articolo 2 ripristina le concessioni di temporanea esportazione che già furono accordate in via provvisoria per fili e dischi di ferro, malto, alluminio e sue leghe in lingotti, pani, rottami, placche, nastri, barre e tubi.

Tutti questi metalli devono essere destinati alla fabbricazione di prodotti compiuti, destinati all'esportazione. La temporanea importazione di alluminio è dovuta a ragioni di qualità, perchè per taluni apparecchi speciali occorrono degli allumini con un grado di purezza che sembra non sia stata ancora raggiunta per l'alluminio fabbricato in Italia; perciò, anche per questo prodotto, la temporanea importazione può essere accordata.

Tale il contenuto del disegno di legge in esame; in linea generale ritiene doveroso os-

---

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

---

servare che in un momento come l'attuale, di acuto bisogno di tutte le materie prime, la temporanea importazione di materiali e merci destinate alla riesportazione alleggerisce il fabbisogno del nostro mercato e ne facilita il movimento.

Per tali ragioni propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge.  
*(Vedi Allegato).*

**La riunione termina alle 11.30.**

## ALLEGATO

## TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

**Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 30 novembre 1942-XXI, n. 1461, concernente modifica del termine di cui all'articolo 25 della legge 24 giugno 1942-XX, n. 896, istitutiva dell'Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli. (2257)**

## ART. 1.

Il Regio decreto-legge 30 novembre 1942, anno XXI, n. 1461, concernente modificazione del termine di cui all'articolo 25 della legge 24 giugno 1942-XX, n. 896, istitutiva dell'Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli, è convertito in legge con la seguente modificazione:

Il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: « Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione nell'Albo o nel ruolo provvisorio degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli, di cui all'articolo 25 della legge 24 giugno 1942-XX, n. 896, è portato al 31 marzo 1943-XXI.

## ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

**Inclusione di un altro componente nel Comitato speciale per la garanzia statale dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali. (2291)**

## ARTICOLO UNICO.

Il direttore generale delle valute presso il Ministero per gli scambi e per le valute è

chiamato a far parte del Comitato preveduto dall'articolo 11 del Regio decreto-legge 2 giugno 1927-V, n. 1046, convertito con modificazione nella legge 14 giugno 1928-VI, n. 1470, sostituito con l'articolo 1 della legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 165.

Con il decreto di nomina del Comitato è nominato altresì il sostituto del predetto direttore generale in seno al Comitato.

**Franchigia doganale per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa). (2292)**

## ARTICOLO UNICO.

Per l'anno 1943 e a partire dal 1° gennaio, è consentita la importazione in esenzione da dazio doganale di quintali 4.100.000 di legno comune rozzo, destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) sotto osservanza delle formalità e cautele che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Ai fini della disposizione del comma precedente, si considera come rozzo il legno semplicemente spaccato.

**Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee. (2294)**

## ART. 1.

Alla tabella delle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella 1 annessa al Regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, è aggiunta la seguente:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Carta . . . . .	Per la stampa di pubblicazioni periodiche e di altri lavori tipografici (concessione valevole dal 1° gennaio 1943-XXI al 31 dicembre 1944-XXIII)	Kg. 100	Sei mesi

ART. 2.

Sono ripristinate, fino al 31 dicembre 1944-XXIII e alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari, le concessioni di

temporanea importazione, già accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti:

a) fili e dischi di ferro: per la fabbricazione di lana e paglia di acciaio. (Legge 20 febbraio 1941-XIX, n. 155);

b) malto: per la fabbricazione della birra e di estratti per panificazione. (Legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 35);

c) alluminio e sue leghe in lingotti, pani, rottami, placche, nastri, barre e tubi: per la fabbricazione di semilavorati e di lavori di ogni genere. (Legge 11 luglio 1941-XIX, n. 734).

ART. 3.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.